

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procedimento prefallimentare, abbreviazione del termine per la comparizione del debitore: presidente del tribunale o giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento?

Si deve enunciare il seguente principio di diritto: nell'ambito del [procedimento prefallimentare](#), la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes"; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (che, nel comma 5 facendo riferimento al precedente comma 3, implicitamente lo richiama e attribuisce tale possibilità di delega).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.5.2020, n. 8611

...omissis...

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 720 del giorno 23.7.2018, la Corte di Appello di Messina rigettava il reclamo, L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società *omissis* SRL avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su domanda della società *omissis* SRL. A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei requisiti di fallibilità alla luce dell'informativa della Guardia di Finanza, nonché l'effettiva esistenza del credito del creditore procedente, *omissis* SRL e la presenza degli indici di decozione quali gli atti di pignoramento subiti, mentre, il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato via pec in tempo utile; in riferimento, invece, alla riduzione del termine a comparire veniva richiamato il provvedimento presidenziale di delega del giudice incaricato dell'esame del ricorso all'adozione di ogni determinazione in merito alla riduzione dei termini, in caso di sussistenza di ragioni di urgenza.

Avverso la sentenza d'appello, *omissis* SRL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, mentre la curatela del fallimento non ha spiegato difese.

Considerato

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione sulle ragioni di abbreviazione del termine di fissazione dell'udienza e per la conseguente violazione del diritto di difesa, in relazione all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il decreto che aveva abbreviato il termine a comparire prima dell'udienza prefallimentare era stato adottato da un giudice privo della necessaria qualifica di presidente di tribunale, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l'illegittima violazione del termine a comparire, L. Fall., ex art. 15, come vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta l'illegittima violazione del termine a comparire, L. Fall., ex art. 15, come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d'appello non aveva valutato correttamente un fatto decisivo ossia la presenza della motivazione a supporto dell'abbreviazione dei termini e la necessità che la decisione al riguardo venisse assunta dal presidente del tribunale

Con il quinto motivo, la società ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione delle osservazioni contenute nelle note autorizzate e nei verbali di causa (con riguardo all'assenza di debiti e alla presenza di un attivo inferiore a quello necessario per la dichiarazione di fallimento).

Con il sesto motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riferito alle doglianze contenute nelle note autorizzate del 2.2.18 e nei verbali di causa, con riferimento alla relazione della Guardia di Finanza.

Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha rilevato che nel provvedimento del

tribunale adottato per la comparizione della debitrice, le ragioni d'urgenza sono richiamate nella forma del decreto presidenziale (dell'8.9.2016) con cui il giudice relatore è stato delegato all'adozione di ogni determinazione in ordine alla riduzione dei termini, L. Fall., ex art. 15, commi 3 e 4.

La parte ricorrente, da parte sua, deduce quale vulnus al proprio diritto di difesa come conseguenza del mancato rispetto dell'intero termine di legge a comparire, l'impossibilità di allegare l'insussistenza degli indici di fallibilità (censura che in effetti ha proposto, anche se senza successo), e la mancata possibilità di accordarsi, sempre in ragione dell'immotivata riduzione dei termini a comparire, con il creditore procedente ovvero di adottare le iniziative previste dalla legge per l'estinzione dei propri debiti ma, al contempo, dichiara di non essersi costituita nel corso di quel procedimento perchè non aveva letto la PEC di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ascrivendo gli inconvenienti al minor tempo trascorso (peraltro ridotto di appena 2/3 giorni), senza precisare quando ha effettivamente acceduto alla PEC e perchè non ha spiegato possibili istanze successive, visto che l'udienza si era tenuta il 26 ottobre 2016 e la sentenza è stata pubblicata solo il 23.12.2016 (in sentenza è riportata per errore la data del 23.12.2017), con la possibilità, allegando idonea documentazione, anche di proporre istanza di remissione della causa in sede prefallimentare per le ragioni che si assumono - ma solo astrattamente, come si è detto - documentabili. Infatti, al riguardo vale la regola secondo cui, nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare, allorquando si renda necessario disporre l'abbreviazione dei termini a comparire ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 5, la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 2014), si ch'è ogni doglianza al riguardo deve misurarsi con il preteso cattivo bilanciamento che, nella specie, oltre che allegato in astratto non risulta efficacemente dimostrato.

Il secondo e quarto motivo possono essere anch'essi oggetto di un esame congiunto e sono infondati, in quanto la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del fallendo è delegabile dal presidente del tribunale, come previsto in linea generale dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (infatti, nel comma 5 si fa riferimento al comma 3, implicitamente richiamandolo e così attribuendo la possibilità al presidente del tribunale di delegare anche il potere di abbreviazione dei termini oltre quello di trattazione del procedimento), mentre, solo il potere di dichiarare l'urgenza ai fini dell'abbreviazione dei termini di comparizione spetta esclusivamente al presidente del tribunale, il cui decreto presidenziale, nel caso di specie, è stato richiamato, secondo quanto riporta la Corte d'appello, nel decreto di fissazione dell'udienza comunicato alla *omissis* SRL.

Si deve pertanto respingere il ricorso sul punto enunciando il seguente principio di diritto: Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes"; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (che, nel comma 5 facendo riferimento al precedente comma 3, implicitamente lo richiama e attribuisce tale possibilità di delega).

Il quinto e sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè strettamente connessi, sono inammissibili, perchè paventano la mancata valutazione delle deduzioni difensive e/o delle risultanze istruttorie, profilo che non dà luogo ad

alcun vizio denunciabile con il ricorso in cassazione, attenendo al merito della controversia.

La mancata costituzione della curatela del fallimento esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

